



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N. 1168

PROPOSTA DI LEGGE STATUTARIA

di iniziativa

del Consigliere Carissimi

***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE
2005, N. 21 (NUOVO STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA)”***

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 28/12/2021

Trasmesso alla Commissione Speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari il 28/12/2021



Proposta di legge statutaria

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria)”

Articolo 1

(Integrazioni e modificazioni dell'articolo 1 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 1 (Autonomia della Regione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “della Costituzione” sono inserite le seguenti parole “e dell'unità nazionale”.
2. Al comma 2 dell'art. 1 (Autonomia della Regione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole “dell'unità nazionale espresso nel Risorgimento” sono sostituite dalle parole “degli interessi unitari della comunità nazionale ed europea”.

Articolo 2

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 2 della L.R. 21/2005)

1. Al secondo punto del comma 1 dell'art. 2 (Identità e valori) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “coesione sociale” sono inserite le seguenti parole “, economica e territoriale” e all'ultimo punto, dopo le parole “dell'Umbria” sono inserite le seguenti parole “che nell'esempio dei Santi Francesco, Chiara, Benedetto e Valentino riconosce i propri valori e simboleggia il proprio territorio”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 (Identità e valori) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente comma:
“2. La Regione promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio.”

Articolo 3

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 5 (Uguaglianza) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente articolo:
“Articolo 5-bis (Resilienza)
1. La Regione riconosce il valore della resilienza quale capacità dell'individuo e della comunità di resistere, adattarsi e reagire di fronte a difficoltà, avversità ed eventi negativi.



La medesima opera per trasformare le situazioni di crisi e le esperienze sfavorevoli in opportunità di crescita, rafforzamento e rinnovo sostenibili ed inclusive.”

Articolo 4

(Modificazioni dell'articolo 6 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 1 dell'art. 6 (Tutela dei consumatori) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la tracciabilità, la sicurezza, la qualità e la salubrità dei prodotti, con particolare riguardo alle produzioni agro-alimentare.”

Articolo 5

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 7 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 1 dell'art. 7 (Parità) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.”

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 (Parità) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 sono inseriti i seguenti commi:

“2. Al fine di conseguire effettivamente l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.

3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.”

Articolo 6

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 9 della L.R. 21/2005)



Gruppo assembleare
Legambiente

1. L'art. 9 (Famiglia e forme di convivenza) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 9 (Famiglia e forme di convivenza)

1. La Regione tutela il diritto alla vita, l'infanzia, i diritti dei minori e degli anziani, riconosce e valorizza il valore storico, sociale ed economico della famiglia fondata sul matrimonio e promuove le condizioni per il suo efficace svolgimento nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione con adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati.

2. La Regione concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali, e orienta a tal fine le politiche sociali, economiche, fiscali e finanziarie e di organizzazione dei servizi, avendo particolare riguardo alla funzione educativa della famiglia e alla cura delle persone anziane.

3. La Regione promuove misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati, con particolare riguardo a quelli numerosi e monoparentali e attiva politiche di conciliazione tra i tempi della vita e a quelle con componenti disabili ed invalidi del lavoro.”

Articolo 7

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 11 della L.R. 21/2005)

1. L'art. 11 della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è così sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 11 (Ambiente, paesaggio e biodiversità)

1. La Regione riconosce a tutti gli individui il diritto inviolabile a vivere in un ambiente salubre e, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie azioni, ne tutela, garantisce e promuove la conservazione. La Regione riconosce e garantisce altresì il diritto dei cittadini ad essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.

2. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e la biodiversità quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

3. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.



4. La Regione, nello svolgimento della propria azione amministrativa, concorre alle finalità ambientali ispirandosi ai principi di precauzione, azione preventiva, proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e partecipazione dei cittadini e opera affinché l'iniziativa economica privata sia compatibile con la tutela dell'ambiente e con l'esercizio pieno del diritto di ogni individuo di vivere in un ambiente salubre.”

Articolo 8

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 11 (Ambiente, cultura e turismo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 11-bis (Cultura)

1. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro e favorisce lo sviluppo delle attività economiche che operano in tale ambito.

Art. 11-ter (Turismo)

1. La Regione promuove e sostiene il turismo quale motore sociale ed economico del territorio nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

Art. 11-quater (Agricoltura)

1. La Regione promuove e sostiene l'attività agricola e ne riconosce e valorizza la funzione di tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, di prevenzione del territorio dal dissesto idrogeologico e di salvaguardia della biodiversità.

Art. 11-quinquies (Sviluppo sostenibile)

1. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.

2. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.

3. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione e la rigenerazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero, la rivitalizzazione e la progettazione integrata, sostenibile e sistemica delle città, dei centri storici e dei piccoli borghi.”



2. L'art. 11-bis (Risorse naturali) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 diviene l'art. 11-sexies (Risorse naturali).

Articolo 9

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 12 (Mobilità e comunicazioni) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente articolo:

“Articolo 12-bis (Diritto di accesso a internet)

1. La Regione riconosce l'accesso ad internet quale diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.

2. La Regione promuove le condizioni che rendono effettivo l'accesso alla rete internet in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che ne impediscono il pieno esercizio.

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali ed effettivi e non solo come possibilità di collegamento alla rete. La legge regionale disciplina le condizioni affinché i dati trasmessi e ricevuti mediante la rete internet non subiscano trattamenti differenziati se non per fini di utilità sociale.”

Articolo 10

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 13 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 13 (Diritto alla salute) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, le parole “il servizio sanitario regionale” sono sostituite dalle seguenti parole “un sistema di servizi sanitari, sociali e assistenziali regionali accessibile, equo e non discriminatorio”.

Articolo 11

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 14 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 2 dell'art. 14 (Istruzione e formazione) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “per stranieri” sono inserite le seguenti parole “e degli Istituti per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica”.



2. Al comma 3 dell'art. 14 (Istruzione e formazione) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole "l'orientamento professionale," sono inserite le seguenti parole "anche in sinergia con gli organismi di formazione accreditati operanti sul territorio regionale."

Articolo 12

(Modificazioni dell'articolo 16 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 3 dell'art. 16 (Sussidiarietà) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

"3. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo, con le modalità stabilite dalla legge regionale, il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici e adeguate modalità di informazione e di consultazione."

Articolo 13

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 17 della L.R. 21/2005)

1. La rubrica dell'art. 17 della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è così modificata: "Autonomie funzionali e sociali".

2. Il comma 1 dell'art. 17 (Autonomie funzionali e sociali) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

"1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e delle autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio, garantendone la partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale."

Articolo 14

(Modificazioni dell'articolo 19 della L.R. 21/2005)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 19 (Concertazione) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente:



“L’avvio di fasi formali di concertazione ai fini della predisposizione da parte dell’esecutivo delle proposte di atti di programmazione regionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea legislativa è accompagnato da un’adeguata informativa all’Assemblea stessa che può adottare atti di indirizzo. Il Presidente della Giunta regionale riferisce all’Assemblea legislativa sugli esiti della concertazione.”

2. Al comma 2 dell’art. 19 (Concertazione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole “dell’Economia e del Lavoro” sono sostituite dalle seguenti parole “sulla programmazione economica della Regione per promuovere la discussione ed esprimere proposte ai fini della predisposizione del documento di programmazione.”

Articolo 15

(Integrazioni dell'articolo 20 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell’art. 20 (Istituti di partecipazione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “democrazia diretta” sono inserite le seguenti parole “e rappresentativa” e dopo le parole “delle istituzioni regionali” sono aggiunte le seguenti parole: “, favorendo forme di collaborazione tra pubblico e privato”.

2. Dopo il comma 1 dell’art. 20 (Istituti di partecipazione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

“1-bis. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla miglior conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.”

3. Al comma 2 dell’art. 20 (Istituti di partecipazione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “la consultazione” sono inserite le seguenti parole “e l’istruttoria pubblica”.

Articolo 16

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 21 della L.R. 21/2005)

1. La rubrica dell’art. 21 della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è così modificata: “Informazione, trasparenza e comunicazione”.

2. Al comma 1 dell’art. 21 (Informazione trasparenza e comunicazione. Pericolo ambientale) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “ampia informazione” sono inserite le seguenti parole “e trasparenza”.

3. Il comma 2 dell’art. 21 (Informazione trasparenza e comunicazione. Pericolo ambientale) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:



“2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, promuove l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e assume i principi di pubblicità, trasparenza e conoscibilità degli atti come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire ai cittadini l'effettiva conoscenza e comprensione delle attività della Regione.”

Articolo 17

(Modificazioni dell'articolo 22 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 22 (Referendum) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, la parola “partecipativa” è sostituita dalla parola “diretta”.

Articolo 18

(Abrogazioni dell'articolo 23 della L.R. 21/2005)

1. I commi 3 e 4 dell'art. 23 (Referendum consultivo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 sono abrogati.

Articolo 19

(Modificazioni e abrogazioni dell'articolo 24 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 24 (Referendum abrogativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “regolamento regionale” sono inserite le seguenti parole “o di un atto amministrativo di interesse generale di competenza dell'Assemblea legislativa”.

2. I commi 2, 3, 6, 8 e 9 dell'art. 24 (Referendum abrogativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, sono abrogati.

3. Il comma 10 dell'art. 24 (Referendum abrogativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:

“10. La legge regionale determina i requisiti, i limiti di ammissibilità, le modalità di attuazione e gli effetti del referendum abrogativo, disciplina il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum e ne garantisce l'imparzialità.”



Articolo 20

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 24 (Referendum abrogativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente articolo:

“Art. 24-bis (Istruttoria pubblica)

1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica indetta dall'Assemblea legislativa su richiesta di non meno di tremila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.

2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.

3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.”

Articolo 21

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 25 della L.R. 21/2005)

1. L'art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è spostato dalla fine del Titolo III (Partecipazione) all'inizio del Titolo IV (Rapporti con l'Unione europea, con le altre Regioni e con gli Enti locali).

2. Il comma 1 dell'art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

“1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale stabilisce le modalità di raccordo tra Assemblea legislativa e Giunta regionale al fine di delineare la posizione della Regione nella formazione degli atti dell'Unione europea. Per garantire la partecipazione piena e tempestiva dell'Assemblea legislativa alla formazione degli atti dell'Unione europea, la legge regionale individua i casi in cui le Commissioni consiliari assumono poteri deliberanti.”

3. Dopo il comma 1 dell'art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente comma:



“1 bis. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.”

4. Al comma 2 dell'art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole “promuovendo la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli enti locali ed i soggetti della società civile” sono sostituite dalle seguenti parole “e promuove la conoscenza dell'attività dell'Unione Europea presso gli enti locali ed i soggetti della società civile”.

5. Al comma 3 dell'art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, la parola “comunitarie” è sostituita dalle parole “dell'Unione europea”.

Articolo 22

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 25 (Integrazione europea e rapporti con l'estero) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente articolo:

“Art. 25-bis (Rapporti con gli Enti locali)

1. La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, le Unioni e le Associazioni di Comuni e le Province.

2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:

a) esercita, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardando obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;

b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;

c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.”



Articolo 23

(Modificazioni dell'articolo 26 della L.R. 21/2005)

1. All'art. 26 (Integrazione tra livelli di governo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti commi:

“1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali.

Incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane, interne o economicamente svantaggiate, riconosce la specificità dei territori montani ed interni e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.

4. La Regione individua con legge, nelle materie di propria competenza, le funzioni amministrative da conferire ai Comuni e alle Province, in conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, responsabilità, adeguatezza e differenziazione. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio.”

2. Il comma 5 dell'art. 26 (Integrazione tra livelli di governo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è soppresso.

Articolo 24

(Integrazioni della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 26 (Integrazione tra livelli di governo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente articolo:

“Art. 26-bis (Rapporti interregionali)



Gruppo assembleare
Legambiente

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.”

Articolo 25

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 28 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 1 dell'art. 28 (Consiglio delle Autonomie Locali) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è così sostituito:

“1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione, nonché l'organo regionale di rappresentanza e garanzia del sistema delle autonomie locali e di partecipazione ed espressione politica degli Enti locali. E' dotato di autonomia organizzativa, contabile, funzionale e regolamentare.”

2. Al comma 2 dell'art. 28 (Consiglio delle Autonomie Locali) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole “la composizione” sono sostituite dalle parole “funzionamento e composizione” e dopo le parole “il suo funzionamento” sono inserite le seguenti parole: “e garantisce l'autonomia di funzionamento dell'organo. La legge regionale prevede la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università umbre.”

3. Dopo il comma 2 dell'art. 28 (Consiglio delle Autonomie Locali) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Le modifiche alla legge regionale di disciplina del Consiglio delle autonomie locali sono approvate dall'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”

Articolo 26

(Modificazioni dell'articolo 29 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 29 (Competenze del Consiglio delle Autonomie Locali) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole “in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione



regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province" sono sostituite dalle seguenti parole "sugli strumenti di programmazione generale socioeconomica e di pianificazione generale territoriale della Regione, sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge regionale di stabilità e di bilancio, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sulle proposte di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali.". Inoltre, all'ultimo periodo, dopo le parole "dallo Statuto" sono inserite le seguenti parole: ", dal Regolamento".

2. Al comma 2 dell'art. 29 (Competenze del Consiglio delle Autonomie Locali) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole "sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province" sono sostituite dalle seguenti parole "sugli strumenti di programmazione generale socioeconomica e di pianificazione generale territoriale della Regione, sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge regionale di stabilità e di bilancio, sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale, sulle proposte di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali".

3. Dopo il comma 2 dell'art. 29 (Competenze del Consiglio delle Autonomie Locali) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse concernenti il sistema delle autonomie locali, individuati con le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2-ter. Il Consiglio regionale può attivare la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali."

Articolo 27

(Integrazioni e soppressioni dell'articolo 30 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 30 (Azione amministrativa) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole "imparzialità," sono inserite le seguenti parole "collaborazione e buona fede" e dopo le parole "ed efficacia" sono inserite le seguenti parole "nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo".

2. Al comma 2 dell'art. 30 (Azione amministrativa) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole ", snellezza" sono soppresse.



Articolo 28

(Integrazioni e modificazioni dell'articolo 35 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 35 (Iniziativa legislativa) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole "al Consiglio delle Autonomie locali," sono inserite le seguenti parole "che la esercita a maggioranza dei suoi componenti."
2. Al comma 4 dell'art. 35 (Iniziativa legislativa) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole "di iniziativa popolare," sono inserite le seguenti parole "le quali mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata."

Articolo 29

(Integrazioni, modificazioni e abrogazioni dell'articolo 36 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 36 (Procedimento legislativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole "Regolamento interno" sono inserite le parole "dell'Assemblea Legislativa" e dopo le parole "votazione finale," sono inserite le seguenti parole "salvi i casi di cui all'art. 37."
2. Al comma 2 dell'art. 36 (Procedimento legislativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, le parole "del Consiglio Regionale" sono sostituite dalle parole "interno dell'Assemblea legislativa".
3. Il comma 3 dell'art. 36 (Procedimento legislativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è abrogato.
4. Al comma 4 dell'art. 36 (Procedimento legislativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, le parole "approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge finanziaria" sono sostituite dalle parole "stabilità regionale, di bilancio, del rendiconto, dell'assestamento del bilancio".
5. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 36 (Procedimento legislativo) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, sono inserite le seguenti parole:
"Al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, le Commissioni possono avvalersi anche dello strumento dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa."



Articolo 30

(Modificazioni dell'articolo 37 della L.R. 21/2005)

1. I commi 1 e 2 dell'art. 37 (Procedimento in Commissione redigente) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. Il Presidente dell'Assemblea assegna, secondo le modalità e i limiti previsti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto con sole dichiarazioni di voto è sempre riservata all'Assemblea. Fino al momento conclusivo dell'esame del progetto di legge da parte della Commissione il progetto di legge è rimesso alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea secondo il procedimento ordinario, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un gruppo consiliare.

2. Il procedimento ordinario di cui all'articolo 36, comma 1, è sempre adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare nonché per le proposte di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e di iniziativa popolare.”

Articolo 31

(Integrazioni e modificazioni dell'articolo 38 della L.R. 21/2005)

1. Prima del comma 1 dell'art. 38 (Pubblicazione e comunicazione) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente comma:

“01. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla trasmissione del testo deliberato.”

2. Al comma 1 dell'art. 38 (Pubblicazione e comunicazione) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, le parole “non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti parole: “il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione”.

Articolo 32

(Integrazioni e modificazioni dell'articolo 39 della L.R. 21/2005)

1. Prima del comma 1 dell'art. 39 (Potestà regolamentare) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente comma:



“01. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.”

2. Il comma 1 dell’art. 39 (Potestà regolamentare) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

“1. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali è esercitata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale adotta i regolamenti previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, secondo le norme del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.”

3. Dopo il comma 2 dell’art. 39 (Potestà regolamentare) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente comma:

“2-bis. La potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione spetta all’Assemblea legislativa.”

Articolo 33

(Modificazioni dell’articolo 40 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 1 dell’art. 40 (Testi Unici) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è così sostituito:

“1. L’Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino, di razionalizzazione e di semplificazione delle disposizioni regionali riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l’ambito del riordino, della razionalizzazione e della semplificazione indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.”.

2. Al comma 3 e al comma 5 dell’art. 40 (Testi Unici) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “di riordino,” sono inserite le seguenti parole “di razionalizzazione”.

Articolo 34

(Integrazioni e modificazioni dell’articolo 43 della L.R. 21/2005)

1. La lett. d) del comma 2 dell’art. 43 (Attribuzioni) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è sostituita dalla seguente lettera:

“d) delibera gli atti di programmazione regionale, generale e di settore nonché gli atti della pianificazione territoriale regionale;”.



Alla lettera i) del medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “nel rispetto del principio della parità di genere”.

Articolo 35

(Modificazioni dell'articolo 44 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 4 dell'art. 44 (Prima seduta) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è così sostituito:

“4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri dell'Assemblea legislativa uscente sono prorogati sino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.”

Articolo 36

(Modificazioni dell'articolo 46 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 4-bis dell'art. 46 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è così sostituito:

“4-bis. Le funzioni di consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea.”

2. Al comma 5 dell'art. 46 (Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 la parola “elezione” è sostituita con la parola “proclamazione”.

Articolo 37

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 48 della L.R. 21/2005)

1. La rubrica dell'art. 48 della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è così modificata: “Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa”.

2. Al comma 1 dell'art. 48 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, il secondo periodo è così sostituito:

“L'Assemblea delibera e modifica altresì il proprio Regolamento di contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”



3. Dopo il comma 1 dell'art. 48 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

“1-bis. I regolamenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.”

4. Il comma 2 dell'art. 48 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:

“2. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina l'organizzazione dell'Assemblea legislativa, le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari, salvo quanto di competenza del Regolamento di contabilità. Esso assicura altresì l'effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.”

Articolo 38

(Integrazioni dell'articolo 49 della L.R. 21/2005)

1. Dopo la lett. c) del comma 1 dell'art. 49 (Statuto delle opposizioni) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, sono inserite le seguenti lettere:

“d) la garanzia del regolare ed efficiente svolgimento dei lavori consiliari;

e) l'adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;

f) la garanzia della rappresentanza delle minoranze, secondo autonome scelte, nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali;

g) la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d'individuare un portavoce dell'opposizione.”

Articolo 39

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 50 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 2 dell'art. 50 (Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:

“2. L'Ufficio di Presidenza formula l'ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute dell'Assemblea legislativa, garantendone il coordinamento con le sedute delle



Commissioni, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni permanenti. Accerta altresì la natura permanente dell'impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali e assume la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.”

2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 50 (Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, sono abrogati.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 50 (Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevede idonee modalità di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza, fatte comunque salve le forme di pubblicità prescritte dalla legge.”

Articolo 40

(Integrazioni dell'articolo 51 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 2 dell'art. 51 (Sedute) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “convoca l'Assemblea Legislativa” sono inserite le parole “e formula l'ordine del giorno”.

2. Dopo il comma 4 dell'art. 51 (Sedute) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

“4-bis. Nei casi di comprovata gravità o emergenza nazionale o regionale, le sedute dell'Assemblea possono svolgersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità dell'esercizio delle attribuzioni e il funzionamento degli organi assembleari.”

Articolo 41

(Modificazioni dell'articolo 52 della L.R. 21/2005)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 52 (Gruppi consiliari) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, sono sostituiti dai seguenti commi:

“1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Il Regolamento definisce anche il numero minimo di consiglieri richiesto per la costituzione di un Gruppo, nonché le forme ed i requisiti per la richiesta di costituzione di Gruppi con un numero di consiglieri inferiore, su cui si pronuncia l'Ufficio di Presidenza.



2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, nei limiti stabiliti dalla legge, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi per l'assolvimento delle loro funzioni.

3. La composizione e le funzioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'Assemblea sono definite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento interno.”

Articolo 42

(Modificazioni, soppressioni e integrazioni dell'articolo 53 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 53 (Commissioni permanenti) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “le attribuzioni” sono aggiunte le seguenti parole “, la composizione” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo “Nei casi in cui la Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi dell'art. 25 c. 1, la legge regionale individua i casi in cui le Commissioni consiliari assumono poteri deliberanti.”.

2. Al comma 3 dell'art. 53 (Commissioni permanenti) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “le modalità” sono aggiunte le seguenti parole “e le tempistiche” e le parole “In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale” sono soppresse.

3. I commi 4 e 5 dell'art. 53 (Commissioni permanenti) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, sono abrogati.

4. Il comma 6 dell'art. 53 (Commissioni permanenti) della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è sostituito dal seguente comma:

“6. Le Commissioni, sugli atti di loro competenza, possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella dell'Assemblea legislativa e procedere alla consultazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali, delle autonomie sociali e funzionali, delle formazioni e delle istituzioni sociali, economiche e professionali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi operanti nel territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.”



Articolo 43

(Modificazioni, soppressioni e integrazioni dell'articolo 54 della L.R. 21/2005)

1. La rubrica dell'art. 54 della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è così modificata: "Commissioni d'indagine".
2. Al comma 1 dell'art. 54 (Commissioni d'indagine) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, la parola "inchieste" è sostituita dalla seguente parola "indagini".
3. Il comma 2 dell'art. 54 (Commissioni d'indagine) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è soppresso.
4. Al comma 3 dell'art. 54 (Commissioni d'indagine) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, la parola "inchiesta" è sostituita dalla parola "indagine".

Articolo 44

(Integrazioni dell'articolo 55 della L.R. 21/2005)

1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 55 (Commissioni speciali) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente periodo:

"Le prerogative e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono definite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e nelle leggi regionali istitutive delle stesse."

Articolo 45

(Abrogazione alla L.R. 21/2005)

1. La sezione IV (Pari opportunità) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, composta dall'art. 62 (Centro per le pari opportunità) è soppressa.

Articolo 46

(Integrazioni dell'articolo 63 della L.R. 21/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 63 (Presidente della Giunta regionale) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il Presidente può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali in possesso di peculiari e comprovate competenze in materia. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate.



L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di supporto, dovendosi avvalere degli uffici regionali cui la delega afferisce.”

Articolo 47

(Modificazioni e integrazioni dell'articolo 64 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 64 (Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.”.

2. Il comma 3 dell'art. 64 (Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è così sostituito:


“3. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il Presidente della Giunta deve motivarle di fronte all'Assemblea legislativa entro i successivi sette giorni. Nella stessa seduta, l'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti escluso il Presidente, può invitare quest'ultimo a recedere dalle dimissioni. Entro quindici giorni il Presidente per iscritto comunica al Presidente dell'Assemblea legislativa se intende confermare le dimissioni o recedere dalle stesse. Tale decisione è portata a conoscenza dell'Assemblea entro i quindici giorni successivi alla ricezione della comunicazione formale di conferma o recesso. Le dimissioni determinano la decadenza e rinuncia del Presidente della Giunta anche dalle funzioni di Consigliere Regionale. Nelle more del procedimento il Presidente e la Giunta regionale continuano a svolgere pienamente le proprie funzioni. Nell'ipotesi di conferma delle dimissioni da parte del Presidente, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, il Vice Presidente designato ai sensi del comma 1 subentra nella carica di Presidente resta in carica alla guida della Giunta dimissionaria per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.”.

Articolo 48

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 65 (Attribuzioni del Presidente) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 65-bis (Sottosegretario alla Presidenza della Giunta)



1. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta può essere nominato dal Presidente della Giunta regionale. Lo stesso in caso di nomina viene scelto fra i Consiglieri regionali eletti.
2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:
 - a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, ove vengano trattate materie di sua spettanza e questioni che possano coinvolgerlo pur non facendone parte, senza diritto di voto;
 - b) può essere incaricato dal Presidente e dagli Assessori, previo benestare del Presidente, a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
 - c) può essere delegato a trattare singole questioni e a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale;
 - d) coordina i rapporti tra il Presidente e Assessori con il Consiglio Regionale.”

Articolo 49

(Modifiche dell'articolo 67 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 4 dell'art. 67 (Giunta regionale) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, la parola “equilibrata” è sostituita dalla parola “equivalente”.

Articolo 50

(Modifiche dell'articolo 71 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 2 dell'art. 71 (Mozione di sfiducia) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:
“2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.”

Articolo 51

(Modifiche e integrazioni dell'articolo 74 della L.R. 21/2005)

1. Il comma 1 dell'art. 74 (Documento di programmazione) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:



Gruppo assembleare
Legambiente

“1. La Giunta presenta annualmente all'Assemblea legislativa un documento di programmazione, quale atto di indirizzo politico e amministrativo, secondo quanto stabilito dalla legge.”

2. Dopo il comma 2 dell'art. 74 (Documento di programmazione) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è inserito il seguente comma:

“2-bis. L'Assemblea legislativa delibera sul documento di programmazione con le modalità stabilite dal Regolamento interno.”

Articolo 52

(Modifiche dell'articolo 77 della L.R. 21/2005)

1. La rubrica dell'art. 77 della L.R 16 aprile 2005, n. 21 è così modificata: “Bilancio consolidato”.

2. Il comma 1 dell'art. 77 (Bilancio consolidato) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:

“1. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci delle agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione. Tali bilanci sono approvati nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

Articolo 53

(Modifiche dell'articolo 79 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 79 (Mutui e obbligazioni) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, le parole “nei limiti quantitativi e con le modalità stabilite dalla legge regionale” sono sostituite dalle parole “con le modalità e nei limiti previsti dalla legge”.

Articolo 54

(Modificazioni dell'articolo 81 della L.R. 21/2005)

1. L'art. 81 (Commissione di garanzia statutaria) della L.R 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 81 (Commissione di garanzia statutaria)



1. L'Assemblea legislativa elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali.
2. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali, nonché, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite.
3. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente dell'Assemblea legislativa, almeno due Presidenti di Gruppi Consiliari, un terzo dei componenti dell'Assemblea stesso e, ove il parere riguardi la presunta violazione delle norme statutarie in materia di enti locali, dal Consiglio delle autonomie locali.
4. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.
5. Con legge regionale approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.”

Articolo 55

(Abrogazione dell'articolo 82 della L.R. 21/2005)

1. L'art. 82 (Competenze) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è abrogato.

Articolo 56

(Integrazioni e modificazioni dell'articolo 83 della L.R. 21/2005)

1. Al comma 1 dell'art. 83 (Difensore civico) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, dopo le parole “della Regione” sono inserite le seguenti parole “cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria ed organizzativa”.
2. Il comma 2 dell'art. 83 (Difensore civico) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, è sostituito dal seguente comma:



“2. Il Difensore civico svolge funzioni non giurisdizionali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione amministrativa della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, anche attraverso attività di mediazione e si coordina con la rete civica nazionale. Svolge inoltre funzioni di promozione e stimolo della pubblica amministrazione.”

Articolo 57

(Integrazione della L.R. 21/2005)

1. Dopo l'art. 83 (Difensore civico) della L.R. 16 aprile 2005, n. 21, sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 83-bis (Autorità per le pari opportunità tra uomini e donne)

1. L'Autorità per le pari opportunità tra uomini e donne è un ente autonomo che opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta fra i sessi e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.

2. L'Autorità esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza dell'Assemblea legislativa e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.

3. La legge regionale istituisce l'Autorità, ne stabilisce la composizione, le funzioni ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.

Articolo 83-ter (Agenzia Regionale della Famiglia)

1. E' istituito con legge regionale l'Agenzia Regionale della Famiglia, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché coordinare interventi a sostegno delle politiche familiari realizzate sul territorio regionale e valutarne l'efficacia.”



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la Legge regionale 20 maggio 2020, n. 5 è stata istituita, in seno all'Assemblea legislativa della Regione Umbria, la Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, con il compito di elaborare le proposte di revisione dello Statuto regionale e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 123, comma 2 della Costituzione, dell'articolo 84 della legge regionale 21/2005 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e del Capo VIII-bis del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'attività svolta dalla Commissione speciale, di cui la presente proposta di legge rappresenta il frutto, da un lato affina e completa il lavoro svolto dalla precedente Commissione speciale nel corso della X Legislatura e rimasto incompiuto a causa dell'anticipata conclusione della Legislatura stessa, e dall'altro, fa ulteriori passi avanti raccogliendo le priorità individuate dagli attuali Commissari, sentite le parti interessate e gli altri soggetti istituzionali, dopo un'attenta lettura degli strumenti normativi oggetto di riforma e tenuto conto delle inefficienze già manifestatesi in questi primi mesi di consiliatura.

La metodologia assunta nella predisposizione della presente proposta di legge statutaria è stata quella di esaminare, in un'ottica sia di sistema che di singolo istituto, secondo una prospettiva comparata e tenendo conto dei diversi interessi coinvolti, le numerose disposizioni contenute nello Statuto regionale umbro attualmente vigente, coinvolgendo, in sede consultiva, molteplici esponenti della società civile, dell'Accademia e degli Uffici regionali, al fine di giungere alla proposta di modifiche quanto più possibile ragionate e condivise.

Il tutto in un'ottica di mantenimento dell'esistente, laddove meritorio e funzionale, partendo dai risultati raggiunti nel corso della X Legislatura e verificando l'effettiva aderenza delle norme alla realtà, la loro funzionalità e, soprattutto, l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e delle prerogative previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

*

Entrando nel merito delle proposte di modifica dello Statuto regionale umbro contenute nel presente progetto di legge, particolare attenzione è stata riservata al **Titolo I** del Testo statutario, nel quale sono contenuti i **Principi generali** che costituiscono le fondamenta della Regione Umbria.

A tal riguardo, le più importanti modifiche concernono l'articolo 2 dedicato all'*Identità e ai valori* fondanti della Regione, la quale è chiamata a promuovere il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali e religiose che caratterizzano e simboleggiano il suo territorio.



Gruppo assembleare
Legambiente

Quanto invece alle disposizioni contenute nel **Titolo II** dello Statuto della Regione Umbria, dedicato ai **Principi programmatici**, numerosi sono gli interventi - sia di sistematizzazione e riorganizzazione che di modifica sostanziale - suggeriti ai fini della riforma del testo vigente.

Tra questi, particolare rilievo riveste l'inserimento di un nuovo ed autonomo articolo dedicato alla *Resilienza*, termine il cui significato ha raggiunto un valore sempre maggiore negli ultimi mesi e che si è ritenuto di cristallizzare all'interno dello Statuto al fine di valorizzare la capacità dell'individuo e della comunità, di resistere, adattarsi e reagire di fronte a difficoltà, avversità ed eventi negativi trasformando situazioni di crisi in opportunità di crescita, rafforzamento e rinnovo sostenibili ed inclusive.

Parimenti, un intervento ampliativo e rafforzativo ha interessato l'articolo 9 dello Statuto dedicato alla *Famiglia*, il quale è stato arricchito di un riferimento esplicito del diritto alla vita, all'infanzia, alla tutela dei minori e degli anziani, nonché di un espresso riconoscimento della necessità di adottare adeguate misure di sostegno alle giovani coppie e ai nuclei familiari socialmente svantaggiati, con particolare riguardo a quelli numerosi e monoparentali e con componenti disabili ed invalidi del lavoro e alle politiche volte a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari.

A conferma della volontà di perseguire tali finalità, inoltre, la presente proposta di legge propone l'introduzione dell'art. 83-ter recante "*Agenzia Regionale della Famiglia*", quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché coordinare interventi a sostegno delle politiche familiari realizzate sul territorio regionale e valutarne l'efficacia.

Ancora, la presente proposta di legge interviene in modo sostanziale sul gruppo di norme dedicate ai principi programmatici in materia di *ambiente, cultura, turismo e risorse naturali* al fine di rafforzarne il contenuto, anche attraverso una riorganizzazione del testo statutario che attribuisca dignità autonoma a ciascuno di tali ambiti fondamentali nella vita dell'individuo e della collettività.

In particolare, si è riservato un unico articolo (art. 11) alla tutela dell'Ambiente, del Paesaggio e della Biodiversità, quale diritto fondamentale dell'uomo e valore trasversale unitario, da proteggere nell'interesse nazionale ed internazionale, che racchiude in sé sia l'elemento naturalistico, sia tutti gli altri elementi che, direttamente o indirettamente, possono incidere su di esso e sulla salute e vita dell'uomo.

Nel dettaglio, la proposta di modifica statutaria dell'art. 11 cristallizza l'esigenza di consacrazione dell'ambiente quale bene collettivo, da tutelare e proteggere in tutte le sue espressioni e quale postulato del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost, affinché ogni individuo abbia diritto a vivere in un ambiente salubre e ad essere informato sulle



condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa derivare da attività incidenti sul territorio.

A tali fini, la Regione, nello svolgimento della propria azione amministrativa, è chiamata a concorrere alle finalità ambientali ispirandosi ai principi di precauzione, azione preventiva, proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e partecipazione dei cittadini e ad operare affinché l'iniziativa economica privata sia compatibile con la tutela dell'ambiente e con l'esercizio pieno del diritto di ogni individuo di vivere in un ambiente salubre.

Parimenti, si propone di attribuire dignità autonoma agli articoli dedicati a *Cultura*, *Turismo* e *Agricoltura* al fine di garantirne un compiuto riconoscimento e valorizzazione e di introdurre un'apposita norma dedicata allo *Sviluppo sostenibile*, finalizzata a garantire che la Regione assicuri una qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno di spopolamento del territorio. Grazie a tale disposizione, infine, entrano nello Statuto regionale i temi della qualificazione e della rigenerazione dell'ambiente urbano, e viene attribuita importanza fondamentale all'interno delle politiche regionali al recupero, alla rivitalizzazione e alla progettazione integrata, sostenibile e sistemica delle città, dei centri storici e dei piccoli borghi.

Tra i nuovi articoli introdotti, inoltre, assume particolare rilievo l'art. 12-bis rubricato "*Diritto di accesso a Internet*". La norma in questione, in cui inserimento tra i principi statutari è stata fortemente incoraggiata dagli esponenti della società civile e dell'Accademia e si pone nel solco di altre esperienze a livello internazionale ed europeo, in taluni casi più mature rispetto al panorama italiano, mira a riservare uno spazio privilegiato a internet all'interno del testo statutario in quanto condizione per il pieno sviluppo individuale e sociale delle persone nonché strumento capace di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno esercizio dei diritti degli individui all'interno della comunità. È ben noto, invero, come l'orizzonte giuridico di internet sia diventato ancor più importante durante l'epidemia Covid-19, tanto da diventare lo strumento più idoneo e concreto per accedere e usufruire degli altri diritti presenti in Costituzione quali ad esempio il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro, il diritto alla salute.

Allo stesso modo, sempre sull'onda delle esigenze emerse a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, una tanto semplice quanto fondamentale precisazione è stata apportata all'art. 13 c. 1 dello Statuto che sancisce il *Diritto alla salute*. Il riferimento contenuto nella norma al "servizio sanitario regionale" è invero stato sostituito dal riferimento – più ampio, completo e attento al cambiamento che la sanità e la tutela della



salute pubblica stanno affrontando in questi mesi - ad un "sistema di servizi sanitari, sociali e assistenziali regionali accessibile, equo e non discriminatorio". In tale quadro si è inteso invero dare importanza ad una visione sistemica e ad un modello di rete capillare di erogazione dei servizi e al valore, nella tutela della salute pubblica, dei servizi sociali e di assistenza.

Quanto alle disposizioni contenute nel **Titolo III** dello Statuto della Regione Umbria, dedicato alla **Partecipazione**, la presente proposta di legge statutaria contiene una serie di modifiche volte a rendere quanto più ampio ed effettivo il coinvolgimento dei cittadini, del mondo associativo e accademico, degli *stakeholders* e di tutti i soggetti appartenenti alla società civile, nonché degli Enti locali, nelle decisioni politiche della Regione. Coinvolgimento il cui funzionamento e disciplina attuativa di dettaglio sono demandati alla legge ordinaria.

Tale finalità emerge in primo luogo dalle modifiche apportate all'art. 16 (*Sussidiarietà*), nel quale il concetto di sussidiarietà orizzontale viene rafforzato attraverso la previsione in base alla quale la Regione viene chiamata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici e adeguate modalità di informazione e di consultazione, nonché attraverso la predisposizione di adeguate forme di ascolto finalizzate alla miglior conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.

Nello stesso senso deve essere letta, sempre a livello di principi, la proposta di modifica dell'art. 17, oggi dedicato alle sole *Autonomie funzionali* e non anche a quelle *sociali*, alle quali viene esteso il ruolo di soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e prevista la partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.

Al fine di dare concretezza ed effettività a tali previsioni, la presente proposta di legge statutaria prevede l'introduzione di un nuovo istituto all'interno del testo statutario: l'*istruttoria pubblica*, la cui declinazione e disciplina di dettaglio sono affidate alla legge regionale ordinaria.

Trattandosi di un istituto già adottato da altre regioni italiane in base al quale, l'Assemblea legislativa, su richiesta di non meno di tremila persone, nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, prima di adottare il provvedimento finale, può decidere di aprire un dialogo non solo con i Consiglieri regionali e la Giunta regionale, ma anche con associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.



Per ciò che concerne invece le modalità di coinvolgimento e partecipazione di cittadini e *stakeholders* all'attività istituzionale della Regione, la presente proposta di legge riserva particolare spazio ai temi del pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, e propone che i principi di pubblicità, trasparenza e conoscibilità degli atti siano assunti come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e quale strumento principe per consentire ai cittadini l'effettiva conoscenza e comprensione delle attività svolte.

Si segnala infine che la presente proposta di legge, in una logica di snellimento del testo statutario e di inserimento nello stesso dei soli fini che la Regione intende perseguire e delle regole fondamentali cui essa dovrà attenersi, propone la soppressione di una serie di disposizioni di natura prettamente regolamentare e il loro conseguente trasferimento all'interno della legge ordinaria in materia di istituti di partecipazione.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel **Titolo IV** dello Statuto della Regione Umbria, dedicato ai **Rapporti con l'Unione europea, con le altre Regioni e con gli Enti locali**, la presente proposta di legge statutaria propone di ricomprendere all'interno di tale gruppo di norme anche l'art. 25 (*Integrazione europea e rapporti con l'estero*) - precedentemente contenuto nel Titolo III riservato agli istituti di partecipazione - ritenendo impropria tale collocazione in ragione della natura della disposizione, la quale si occupa di disciplinare i rapporti tra la Regione Umbria e l'Unione europea nella formazione degli atti di quest'ultima da un punto di vista strettamente procedurale e non anche di coinvolgimento nel merito delle decisioni da assumere.

Inoltre, sempre con riferimento all'art. 25, si propone di integrare tale norma attraverso il coinvolgimento del *Consiglio delle Autonomie locali* nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e leale collaborazione che permea l'intera proposta di legge statutaria e mira ad interpretare e rispondere alle esigenze dei territori.

Parimenti, in tale ottica si pone la proposta di introduzione degli articoli 25-bis (*Rapporti con gli Enti locali*) e 26-bis (*Rapporti interregionali*), i quali, da un lato, attribuiscono assoluta importanza ai rapporti di sistema tra la Regione e i Comuni, le Unioni e le Associazioni di Comuni e le Province favorendo la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali, in attuazione dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, dall'altro, promuovono l'instaurazione di collaborazioni e accordi tra le Regioni al fine di garantire, attraverso strumenti comuni, una più efficiente erogazione dei servizi alla comunità e, più in generale, il perseguimento degli obiettivi regionali.

Nella medesima direzione si pongono infine le modifiche apportate agli artt. 28 e 29 dello Statuto, dedicate alla disciplina del *Consiglio delle Autonomie locali* e alle competenze di tale



organo, più compiutamente declinate all'interno della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 recante "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" e del Regolamento interno adottato dal CAL stesso.

A seguito di un approfondito percorso di comparazione della normativa adottata nelle altre regioni italiane e dell'audizione dei soggetti interessati da tale disciplina, di autorevoli esponenti dell'Accademia, degli Uffici regionali competenti nonché dell'attuale Presidente del CAL, la presente proposta di legge statutaria suggerisce di apportare alcune modifiche al testo statutario al fine di garantire un ruolo di maggior rilievo a tale organo di raccordo con gli Enti locali.

Nel dettaglio, oltre ai compiti consultivi già in precedenza attribuiti al CAL, si propone di affidare a tale organo un ruolo di rappresentanza e garanzia del sistema delle autonomie locali e di partecipazione ed espressione politica degli Enti locali e di riconoscergli una piena autonomia di funzionamento e la garanzia delle risorse a tal fine necessarie.

Si propone altresì di estendere e declinare nel dettaglio l'ambito entro il quale il CAL è competente ad esprimere pareri obbligatori all'Assemblea legislativa, ricomprendendovi gli strumenti di programmazione generale socioeconomica e di pianificazione generale territoriale della Regione, le proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione, di legge regionale di stabilità e di bilancio, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e le proposte di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali.

Si suggerisce inoltre di modificare lo Statuto nel senso di prevedere che sia garantita la partecipazione al CAL, benchè senza diritto di voto, dei rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università umbre, essendo tali soggetti portatori di importanti istanze e sensibilità del territorio e di stabilire che il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscano in seduta congiunta almeno una volta l'anno, per l'esame di problemi di comune interesse, individuati secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Infine, la presente proposta di legge prevede che le modifiche alla legge regionale di disciplina del Consiglio delle autonomie locali debbano essere approvate dall'Assemblea legislativa a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quanto alle disposizioni contenute nel **Titolo VI** dello Statuto della Regione Umbria, avente ad oggetto il **Sistema delle fonti**, la presente proposta di legge statutaria propone alcune modifiche agli artt. 35 (*Iniziativa legislativa*) e 36 (*Procedimento legislativo*) dello Statuto vigente.



In particolare, con riferimento all'art. 35, si propone di disciplinare il destino delle proposte di legge di iniziativa popolare prevedendo che esse mantengano la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale sono state presentate. Ciò al fine di evitare che la loro illimitata ultrattività produca l'effetto di garantire la sopravvivenza di progetti di legge divenuti obsoleti e per i quali si registra una fisiologica inadeguatezza della documentazione a corredo.

Per ciò che afferisce invece all'art. 36, il quale si occupa di definire le norme fondamentali alla base del procedimento legislativo, si propone l'introduzione di nuovo strumento a disposizione delle Commissioni e funzionale a garantire il miglioramento della qualità della normazione: l'*Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)*, la cui disciplina di dettaglio è demandata al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Tale istituto invero consente alle Commissioni consiliari, grazie all'ausilio degli Uffici dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale competenti per materia, di valutare la necessità, l'opportunità e l'impatto di una proposta di legge o di regolamento, anche mediante comparazione di opzioni alternative, attraverso l'analisi delle potenziali conseguenze economiche derivanti dalle misure proposte, la verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione delle norme e dei termini da esse stabiliti, nonché lo studio dei possibili effetti sulle competenze e sull'operatività delle Province e dei Comuni.

Ancora, la presente proposta di legge interviene sulla disciplina del procedimento legislativo precisando e definendo alcuni aspetti inerenti l'assegnazione degli atti alle Commissioni competenti e l'esercizio delle funzioni in sede referente, redigente e consultiva, coordinandole con le previsioni contenute nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Parimenti, al fine di superare alcune incertezze derivanti dalla formulazione delle norme vigenti, la presente proposta di legge introduce alcuni chiarimenti relativamente alle modalità di pubblicazione e comunicazione delle leggi regionali approvate nonché in materia di potestà regolamentare della Regione.

Con riferimento, infine, al miglioramento della qualità della normazione, si propone poi di modificare l'art. 40 (*Testi Unici*) superando la concezione che attribuisce al testo unico un mero valore compilativo di raccolta di norme nazionali e regionali, in favore di un approccio che affidi a tale strumento il ruolo di fonte di produzione, di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni regionali riguardanti uno o più settori omogenei.

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nel **Titolo VII** dello Statuto della Regione Umbria, avente ad oggetto gli **Organi della Regione**, la presente proposta di legge statutaria interviene in primo luogo al fine di specificare le attribuzioni dell'Assemblea legislativa, in quanto organo titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo e, a tal fine, chiarisce quali sono gli atti di programmazione sui quali è



chiamata a deliberare, per tali intendendosi gli atti regionali generali e di settore nonché gli atti della pianificazione territoriale regionale. Ciò al fine precipuo di superare i dubbi interpretativi sorti in merito all'estensione della categoria degli atti di programmazione emersi recentemente anche con riguardo agli atti di programmazione in materia di sanità in conseguenza alla pandemia da COVID-19, nonché agli atti in materia di turismo, commercio e ambiente.

Inoltre, sempre con riferimento allo svolgimento del procedimento legislativo, alla luce delle questioni e dei dubbi emersi all'indomani dell'ultimo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, la presente proposta di legge propone di modificare l'art. 44 (*Prima seduta*) al fine di meglio specificare i poteri dell'Assemblea legislativa durante il regime della *prorogatio* prevedendo che, successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato, i poteri dell'Assemblea legislativa uscente siano prorogati sino al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.

Parimenti, la presente proposta di legge specifica (art. 64) che nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente, designato fra i componenti della Giunta, il quale è tenuto ad occuparsi, non solo dell'ordinaria amministrazione, ma anche degli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.

Con specifico riferimento poi all'ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, si propone di prevedere tempi certi per lo svolgimento del procedimento al fine di evitare incertezza e mettere a rischio la continuità della funzione amministrativa, nonché di stabilire che, nel caso di conferma delle dimissioni da parte del Presidente, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, il Vice Presidente designato subentri nella carica e resti alla guida della Giunta dimissionaria per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.

Ancora, la presente proposta di legge prevede la modifica dell'articolo 49 dello Statuto (*Statuto delle opposizioni*), al fine di rafforzare il ruolo effettivo delle opposizioni all'interno dell'Assemblea legislativa, garantendo loro non solo un riconoscimento "istituzionale" ma vere e proprie prerogative di proposta, critica e controllo dell'operato delle Istituzioni regionali. A tal fine, dunque, al di là della previsione di strumenti di informazione



tempestiva e completa delle opposizioni e dell'assegnazione di spazi di tempo adeguati all'interno dei lavori assembleari alle medesime, la presente proposta di legge propone di stabilire che sia garantita altresì l'adeguata presenza delle minoranze nelle commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo, la rappresentanza nelle nomine degli amministratori di enti ed organismi dipendenti o partecipati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali e, infine, la possibilità, per i gruppi consiliari di minoranza, d'individuare un portavoce dell'opposizione.

Con riguardo poi alle modalità di svolgimento delle sedute dell'Assemblea, in risposta alle esigenze di garanzia della continuità dell'esercizio degli organi assembleari sorte durante la pandemia da Covid-19, la proposta di legge statutaria in oggetto prevede una serie di modifiche volte a garantire la possibilità di effettuare le sedute assembleari in via *telematica*, limitando tuttavia tale opzione ai casi di comprovata gravità o emergenza nazionale o regionale e previa identificazione certa di tutti i partecipanti.

Particolare attenzione viene poi dedicata al ruolo dei *Gruppi consiliari* all'interno dell'Assemblea Legislativa, con riferimento al quale la presente proposta di legge suggerisce di una modifica dell'art. 52 finalizzata ad allineare la previsione inerente il numero minimo di Consiglieri necessari per formare un gruppo consiliare alla riduzione del numero complessivo dei consiglieri regionali che compongono l'Assemblea legislativa avvenuta nel 2013, nonché a prevedere la possibilità, per il candidato Presidente non eletto di costituire un gruppo autonomo, come peraltro era previsto nella normativa precedente, senza dover confluire nel gruppo misto.

Infine, la presente proposta di legge, nel solco di quanto suggerito nel corso dei lavori svoltisi durante la scorsa legislatura, propone la modifica della denominazione della Commissione d'inchiesta in *Commissione d'Indagine* (art. 54) a fronte della natura delle prerogative a tale organo attribuite. Ciò in ragione del fatto che è ormai da ritenersi pacifico che il termine "Commissione di inchiesta", il quale evoca la possibilità di esercitare i medesimi poteri dell'autorità giudiziaria prevista per le Commissioni parlamentari con tali compiti, con riferimento all'ambito regionale sia utilizzato impropriamente. Ed invero, gli unici compiti che tali Commissioni possono svolgere riguardano lo studio, l'approfondimento ovvero l'acquisizione di documentazione, non potendo mai superare i confini delle materie di competenza regionale e, soprattutto, esercitare i poteri propri dell'autorità giudiziaria.

Da ultimo, la presente proposta di legge mira ad introdurre nell'ordinamento statutario regionale, nel **Titolo VII** dedicato agli organi regionali, la figura del *Consigliere delegato* (art. 63 c. 3-bis) e del *Sottosegretario alla Presidenza della Giunta* (art. 65-bis).



Quanto al primo, la presente proposta di legge mira ad agire sulle vigenti previsioni statutarie di cui agli artt. 65 e 67, in base alle quali il Presidente della Giunta è chiamato a scegliere i Componenti dell'organo esecutivo, limitando a cinque il numero degli Assessori. Il numero elevato delle deleghe regionali da assegnare in capo a tale esiguo numero di soggetti determina tuttavia la necessità per il Presidente di trattenere su di sé alcune materie, le quali evidentemente contribuiscono a sovraccaricarlo le già numerose funzioni a discapito della più efficiente azione amministrativa.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si suggerisce di prevedere la possibilità per il Presidente di attribuire a determinati Consiglieri – c.d. *delegati* - specifici compiti in ragione delle riconosciute competenze per materia, nella consapevolezza che il numero dei componenti della Giunta regionale potrebbe essere insufficiente per seguire con incisività materie di particolare interesse.

In base alla modifica proposta i Consiglieri delegati possono partecipare per invito alle sedute di Giunta regionale, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate senza diritto di voto. Le figure di Consigliere delegato rimangono eventuali e non comportano alcuna spesa aggiuntiva, essendo espressamente previsto che l'esercizio delle deleghe non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di strutture speciali di collaborazione.

Quanto invece al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, trattasi di una figura nominata dal Presidente della Giunta fra i consiglieri regionali eletti al fine di svolgere funzioni di supporto e di sostegno a quest'ultimo e agli Assessori coadiuvandoli nello svolgimento dei compiti inerenti al loro mandato, nei limiti delle competenze e prerogative ad egli attribuite.

L'introduzione di tale figura di collegamento è funzionale a garantire un'azione amministrativa più efficiente, in grado di fronteggiare al meglio le sfide insite nel governo regionale assicurando la mediazione costante con i lavori del Consiglio.

Il Sottosegretario può invero essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni ovvero di rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel **Titolo VIII** dello Statuto della Regione Umbria, dedicato a **Risorse, bilancio e patrimonio**, la presente proposta di legge, in continuità i lavori svolti nel corso della X Legislatura, propone una serie di modifiche volte ad adeguare il testo statutario vigente al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.), il quale ha introdotto rilevanti modifiche in tema di strumenti di programmazione.



In particolare, le disposizioni interessate da tali interventi normativi sono l'art. 74 (*Documento di programmazione*), l'art. 77 (*Bilancio consolidato*) a norma del quale le regioni sono chiamate a redigere il proprio bilancio in forma consolidata con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nello stesso D.Lgs. 118/2011, nonché l'art. 79 (*Mutui e obbligazioni*), con riferimento al quale si prevede che il ricorso all'indebitamento da parte della Regione sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge statale, mentre spetta alla Regione esclusivamente il compito di prevedere l'autorizzazione all'indebitamento, da concedersi con legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo.

Quanto al **Titolo IX**, dello Statuto della Regione Umbria, dedicato agli **Organi di Garanzia**, nella presente proposta di legge si suggerisce, *in primis*, una nuova formulazione dell'art. 81 (*Commissione di garanzia statutaria*) e l'assorbimento al suo interno delle previsioni contenute nell'art. 82 (*Competenze*), in un'ottica di semplificazione e maggiore organicità del testo statutario.

In secondo luogo, si interviene sulla disciplina della figura del *Difensore civico*, compiutamente declinata all'interno della Legge regionale n. 30 del 2007, prevedendo il riconoscimento a tale organo di una propria autonomia finanziaria ed organizzativa e meglio descrivendone le funzioni di garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa non solo della Regione, ma anche degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali.

Infine, nella presente proposta di legge si propone di collocare all'interno del **Titolo IX** la disciplina dell'*Autorità per le pari opportunità tra uomini e donne*: organo di nuovo conio parzialmente diverso rispetto al Centro per le pari opportunità attualmente regolato agli artt. 62 e 62-bis del Titolo VII (Organi della Regione).

L'esigenza di creare una vera e propria *Authority* regionale in materia di pari opportunità, in luogo di un organo con funzioni esclusivamente consultive e di rappresentanza delle istanze di genere presso l'Assemblea legislativa, nasce dalla consapevolezza che tali interessi trovano già una propria naturale espressione all'interno dell'Assemblea stessa, quale organo eletto direttamente dai cittadini.

Al contrario, con la creazione di un'Autorità regionale per le pari opportunità tra uomini e donne, la presente proposta di legge mira ad introdurre nel sistema regionale un ente autonomo e di natura tecnico-giuridica, che opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale che costituiscono discriminazione diretta o indiretta fra i sessi e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge statutaria introduce modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale n.21/2005 "Nuovo Statuto della Regione Umbria", le stesse in gran parte sono norme di principio, neutrali dal punto di vista finanziario.

Nel complesso le modifiche allo Statuto appaiono di carattere definitorio e ordinamentale e non generare oneri per il Bilancio della Regione.

Il Consigliere Regionale

Daniele Carissimi